DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 18/06/2025 n. 791

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

OGGETTO: COMUNE DI POLVERIGI (UNIONE TERRA D.CASTELLI) - VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE ZONA "DE" VIA RONCOLINA - PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) IN FORMA SEMPLIFICATA PREVISTO AI SENSI DEL PARAGRAFO A.3, PUNTO 5, DELLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DGR 179 DEL 17/02/2025 - ESCLUSIONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (c.d. VAS) introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001, e recepita in Italia nella parte II del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;
- il D.lgs n.4 del 16.01.2008, primo decreto correttivo del D.Lgs 152/06, ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;

- il D.lgs n. 128 del 29/06/2010, "*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69*";
- la Regione Marche, nel Capo II "*Valutazione Ambientale Strategica*" della L.R. 12.06.2007 n.6, ha recepito la normativa in materia di V.A.S., individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l'ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando ai sensi dell'art.20 l'elaborazione delle Linee Guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;
- in adempimento del suddetto art.20 della LR n.6/2007, la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n.1400 del 20.10.2008 con oggetto: "*LR n.6/2007 'Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000' art.20 – Approvazione delle 'Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica*", pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31.10.2008;
- la Regione ha successivamente approvato la D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 con oggetto: *"Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010"*, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011;
- la Regione Marche in data 23/12/2019 ha approvato la Deliberazione di Giunta n.1647 con oggetto: "*Approvazione Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della DGR 1813/2010*";
- In applicazione del punto 3 della D.G.R. 1647/2019 delle precedenti Linee Guida VAS, la Regione Marche, con Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n.13 del 17/01/2020 ha emanato le indicazioni tecniche, i requisiti di qualità e i moduli per la Valutazione Ambientale Strategica e con Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali n. 198 del 14/07/2021, ha emanato le "indicazioni tecniche per la Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici";
- la Regione Marche, con la L.R. 30.11.2023 n.19, "*Norme della pianificazione per il governo del territorio*", ha innovato la normativa in materia di V.A.S., individuando all'art. 5 l'ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS dei piani urbanistici e demandando, ai sensi del comma 7 dello stesso

articolo, la definizione delle modalità di verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni ad un atto successivo della Giunta regionale;

- In applicazione della disposizione precedente, la Regione Marche, con DGR n. 87 del 29 gennaio 2024, ha emanato la "*Disciplina delle modalità di verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.r. 19/2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio*";
- la Regione Marche in data 17/02/2025 ha approvato la Deliberazione di Giunta n.179 con oggetto: "*Approvazione "Linee guida regionali in materia di Valutazione Ambientale Strategica" e revoca della D.G.R. 1647/2019*";

VISTO che la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica in oggetto è inerente alla proposta di "*VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE ZONA "DE" VIA RONCOLINA"*, Inserita su piattaforma Elixform il 08/05/2025 dal Comune di Polverigi (Unione Terra d.Castelli), acquisita al protocollo prov.le n. 18406 del 08/05/2025;

RITENUTO pertanto che la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS possa essere svolta in forma semplificata come previsto dal paragrafo A3, punto 5 delle Linee Guida approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n. 179 del 17/02/2025, con le indicazioni tecniche definite con Decreto Dirigenziale n.13 del 17/01/2020;

CONSIDERATO che, a corredo dell'istanza, è stato prodotto il rapporto preliminare di screening semplificato, redatto sulla base del capitolo 1 – Parte II del Decreto VAA 13/2020, e la relazione descrittiva in grado di motivare l'opportunità di avviare tale procedura semplificata, come stabilito dal paragrafo A3 punto 5 delle citate Linee Guida;

VISTA la nota prot. n. 20260 del 15/05/2025 con la quale il Settore IV - Area Governo del Territorio della Provincia di Ancona, ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2016 e ss.mm.ii., e disciplinato dalle vigenti Linee Guida, prevedendone la conclusione entro i successivi 45 gg e precisamente per il giorno 22/06/2025;

VISTO che con la medesima nota di istanza, l'Autorità Procedente:

- ha dichiarato che il piano non determina incremento di carico urbanistico, non comporta trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contiene opere

soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza;

- non ha ritenuto di produrre pareri;

PRESO ATTO che le verifiche condotte in ordine alla completezza dei contenuti del rapporto preliminare di screening semplificato e della relazione a corredo dell'istanza, sono state effettuate da questa Autorità tenuto conto della normativa vigente all'atto del deposito dell'istanza di verifica di VAS ad opera del Comune di Polverigi (Unione Terra d.Castelli), con specifico riferimento, pertanto, ai criteri dell'All. I al D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii;

RILEVATO inoltre che l'iter amministrativo condotto risulta conforme alle disposizioni dettate dalle Linee Guida Regionali, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 17/02/2025 ed alla disciplina delle modalità di verifica del possesso dei requisiti della DGR n. 87 del 29 gennaio 2024;

TENUTO CONTO che dalle descrizioni prodotte emerge quanto segue:

- La "*VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE ZONA "DE" VIA RONCOLINA*" è proposta dalla società *SILVANIA SRL*, divenuta unica proprietaria dell'area ex *MICHELANGELO Costruzioni SRL*, per adeguare il piano di lottizzazione alla variante al PRG e riorganizzare i lotti;
- Le modifiche prevedono l'aumento della superficie del lotto 1, la riduzione dei lotti 2 e 3, e la possibilità di accorpamento del lotto 4 al 5, con spostamento dell'area a verde sulla ex proprietà Michelangelo;
- Rispetto al piano del 2007, la capacità edificatoria complessiva risulta ridotta, con un minore impatto urbanistico;
- I nuovi parametri urbanistici, aggiornati alla variante PRG, definiscono ingombri, altezze, distanze, indici urbanistici e localizzazione delle aree verdi e delle reti fognarie;
- La superficie territoriale complessiva è di 87.165 mq, con capacità edificatoria di 43.899 mq su fondiaria (0,60 mq/mq), 36.580 mq di copertura (0,50 mq/mq);
- Gli standard urbanistici da cedere al Comune sono 8.717 mq per verde e parcheggi pubblici, 5.282 mq per strade e fognature;
- Le opere di urbanizzazione primaria risultano realizzate per l'89,6%, restano minimi interventi da completare (tappetino d'usura, segnaletica, sistemazione

verde); Le reti tecnologiche (idrico, fognario, metano, elettrico, telefonico) sono già state predisposte e collaudate;

RITENUTO che gli approfondimenti espletati dal Responsabile dell'Area Governo del Territorio, Arch. Massimo Orciani, sulla base della documentazione prodotta, sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e sono tali da escluderne l'assoggettabilità a V.A.S., in quanto le modifiche introdotte non determinano incremento del carico urbanistico rispetto al P.R.G. vigente e non contemplano trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse.

EVIDENZIATO che, qualora in sede di approvazione definitiva della variante oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di approvazione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa Valutazione Ambientale Strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge*";

VISTI E RICHIAMATI:

- la legge regionale delle Marche 12.06.2007 n. 6, di attuazione della normativa dell'Unione Europea, Direttiva 2001/42/CE, che disciplina le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;
- l'art. 19 comma 1 *bis* della legge regionale citata (come modificata dall'art. 34 della L.R. 19/2023), ai sensi del quale, per gli strumenti di pianificazione comunale l'autorità competente per la VAS è individuata all'interno del Comune o della forma associativa tra Comuni cui compete la loro adozione e approvazione, purché in possesso di requisiti di separazione, autonomia e

competenza; in carenza dei requisiti, l'autorità competente per la VAS è individuata nella Provincia di riferimento;

- l’art. 20 della citata legge, che demanda alla Giunta regionale l’adozione di linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive delle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico;
- la DGR n. 179 del 17/02/2025 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica con revoca della DGR 1647/2019;
- il Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica n.13 del 17/01/2020 che stabilisce le indicazioni tecniche, i requisiti di qualità e i moduli per la Valutazione Ambientale Strategica;
- l’art. 6 comma 3 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale “*l’Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’art. 12, se i piani o programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti possano avere effetti significativi sull’ambiente”;*
- l’art.12 del citato decreto che stabilisce che “*nel caso di piani e programmi* - OMISSIS*, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente* - OMISSIS - *un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del presente decreto. -* OMISSIS - *L’autorità competente…entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;*
- l’allegato I del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla legge 7 aprile 2014, n. 56) adottato dall’Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 02/02/2015, e modificato con gli atti n. 2 del 28/04/2017, n. 4 del 20/12/2022 e n. 2 del 16/01/2024;

- l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)” e le ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 153 del 15/10/2019 relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa, in cui si prevede l’Area denominata “Governo del Territorio”;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all’Arch. Sergio Bugatti, l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la determinazione dirigenziale n. 819 del 23/06/2023 di conferimento al Dott. Arch. Massimo Orciani, Funzionario Tecnico, dell’incarico di Elevata Qualificazione dell’Area “*Governo del Territorio*” del Settore IV, a far data dal 01/07/2023 e fino al 30/06/2024;
- la determinazione dirigenziale n. 743 del 21/06/2024 con la quale è stato rinnovato a decorrere dal 01 luglio 2024 e fino al 30 giugno 2025, l’attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni di cui alla sopra richiamata determinazione n. 819/2023;

PRESO ATTO della comunicazione inviata con nota prot. 1412 del 09/02/2024, acquisita al protocollo prov.le prot. 5284 del 12/02/2024 con la quale il Comune di Polverigi (Unione Terra d.Castelli) dichiara di non possedere i requisiti di cui alla DGR n. 87 del 29 gennaio 2024 e che pertanto intende avvalersi di questa Autorità Competente per la VAS ai sensi del comma 6 dell’art. 5 della L.R. 19/2023;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente;

ATTESO che il Responsabile del presente procedimento è l'Arch. Massimo Orciani, Responsabile dell'Area Governo del Territorio del Settore IV;

DETERMINA

I. di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, la proposta di "*VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE ZONA "DE" VIA RONCOLINA"*, Inserita su piattaforma Elixform il 08/05/2025 dal Comune di Polverigi (Unione Terra d.Castelli), acquisita al protocollo prov.le n. 18406 del 08/05/2025.

II. di precisare che, qualora in sede di approvazione della variante oggetto della presente verifica fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di approvazione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa Valutazione Ambientale Strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"*.

III. di comunicare il presente atto al Comune di Polverigi (Unione Terra d.Castelli) per i successivi adempimenti di competenza.

IV. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Provincia di Ancona ai sensi dell'art.12 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e come disposto dal paragrafo A3 delle vigenti Linee Guida VAS.

V. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che è emesso fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.

VI. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

VII. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L..

VIII. di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

IX. di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è l'Arch. Massimo Orciani, Responsabile dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Provincia di Ancona

Ancona, 18/06/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): ORCIANI MASSIMO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ORCIANI MASSIMO

Classificazione 11.07.04
Fascicolo 2025/1436